

**N. 04812/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05506/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2012, proposto da:

Eni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Sticchi Damiani Studio Bdl in Roma, alla via Bocca di Leone, 78;

contro

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Mario Lacagnina in Roma, via S. Tommaso D'Aquino 75;

Comune di Foggia Sportello Unico Attivita' Produttive, Agenzia delle Dogane - Ufficio di Foggia Area Gestione Tributi;

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Anna Collabolletta e Massimo Giannuzzi, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00958/2012, resa tra le parti, concernente denuncia di inizio attività per la realizzazione di lavori di potenziamento con l'aggiunta di un serbatoio di gpl

Vista l'istanza di esecuzione dell'Ordinanza n. 3459/2012 pronunciata da questa Sezione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani;

Rilevato che l'Ordinanza della cui esecuzione si tratta ha statuito che:

- “a) il provvedimento impugnato – recante l'ordine di inibitoria dell'attività di potenziamento dell'impianto di carburanti gestito dalla società ricorrente – è basato esclusivamente sulla norma sancita dall'art. 13, l.r. n. 21 del 2009;
- b) l'art. 29 della successiva l.r. n. 14 del 2011 stabilisce testualmente che <<L'articolo 13 (Sicurezza impianti gas petrolio liquefatto) della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009), non si applica agli impianti che siano stati autorizzati dai comuni antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge>>;
- c) appare opportuno che l'amministrazione comunale si ridetermini alla luce della norma sancita dal menzionato art. 29, fermo restando che, nelle more, continua ad essere inibita l'attività di potenziamento dell'impianto per cui è causa”;

Rilevato che l'amministrazione non risulta allo stato avere dato esecuzione all'ordine di riesercizio del potere impartito con l'Ordinanza in esame;

Reputato pertanto che, in accoglimento dell'istanza di esecuzione, deve essere disposta la nomina di un Commissario *ad acta* in caso di ulteriore inerzia amministrativa, ai fini dell'assunzione di una nuova determinazione alla luce della normativa vigente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'istanza e assegna al Comune di Foggia il termine di trenta giorni ai fini del riesercizio del potere e nomina quale Commissario *ad acta*, in caso di ulteriore inerzia amministrativa, il Prefetto di Foggia con facoltà di subdelega.

Condanna il Comune di Foggia al pagamento, in favore dell'istante, delle spese relative al presente incidente di esecuzione, che liquida nella misura di euro 1.500//00 (millecinquecento//00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)